

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

RICORSO 25 agosto 2023 (depositato il 29 agosto 2023), n. 26

Ricorso per l'impugnazione dell'articolo 4 della legge regionale della Puglia n. 19 del 4 luglio 2023 ("XI legislatura – 16° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse").

Reg. Ric. n. 26/2023

Ct 28394/08

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost.

del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12 (pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it)

contro

la **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente in carica

per l'impugnazione

della legge regionale della Puglia n. 19 del 4 luglio 2023, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, Supplemento, n. 64 del 6 luglio 2023, rubricata «*XI legislatura – 16° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse*», in relazione al suo articolo 4.

La legge regionale della Puglia 4 luglio 2023, n. 19 reca, al Capo I, norme in materia di debiti fuori bilancio e, al Capo II, due disposizioni di contenuto vario.

Tra queste ultime, vi è quella contenuta nell'articolo 4 – rubricato «*Parcheggi a uso pubblico e temporaneo*» – che, nel suo unico comma, stabilisce quanto segue:

«1. Sino al 31 dicembre 2023, le aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi».

La norma è illegittima per i seguenti

Motivi

In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione, violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

Si è visto come l'articolo 4 della legge regionale impugnata preveda che, sino al 31 dicembre 2023, le aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), siano escluse dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, sia pure alla condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi.

In disparte la eccentrica formulazione della disposizione – che pone quale condizione per considerare autorizzata un'attività una condotta successiva all'esecuzione dell'attività medesima (ossia un onere il cui mancato assolvimento potrebbe forse essere “sanzionato” ad altro titolo, ma non certo negando *ex post* l'autorizzazione) – la stessa, nella parte in cui esclude i detti interventi dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, invade, innanzi tutto, la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dei beni culturali, ponendosi così in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

Introducendo una deroga alle disposizioni relative all'autorizzazione paesaggistica, la disposizione in esame interviene, infatti, nella disciplina della predetta materia di competenza esclusiva dello Stato, ponendo un precetto che contrasta con il disposto dell'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio»), relativo alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica, secondo il quale i proprietari, possessori o detentori a

qualsiasi titolo di immobili e aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 del Codice medesimo, hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, e di astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

Il descritto obbligo è richiamato dal d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (*«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»*), il cui articolo 6, comma 1, nell'elencare la casistica degli interventi eseguibili senza titolo abilitativo (tra cui la fattispecie di cui alla lettera *e-bis*), stabilisce che devono comunque essere rispettate le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia tra cui, in particolare, le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio¹.

Sotto altro profilo, la disposizione in esame presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, con riferimento alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Come noto, in base a un consolidato insegnamento della Corte, la *«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»* non costituisce una materia in senso tecnico, *«[...] dal momento che non sembra configurabile come*

¹ Cfr. d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6:

«1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a - e) (...)

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

e- ter) - e-sexies) (...)

2 - 6) (...)».

sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze» (cfr. Sentenza n. 407 del 2002). L'ambiente è un «[...] valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (Cfr. sentenze n. 171 del 2012 e n. 407 del 2002, cit.; nello stesso senso, sentenza n. 210 del 2016). Ne consegue che la disciplina statale nella materia della tutela dell'ambiente viene «a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente» (Cfr. sentenza n. 199 del 2014).

Ciò posto, merita evidenziare come l'Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «*Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*», disponga, al punto 7 («*Progetti di infrastrutture*»), che siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto, indipendentemente dalla loro eventuale natura temporanea.

La norma qui impugnata, per contro, si applica indiscriminatamente a tutti i parcheggi a uso pubblico – a prescindere dalla loro dimensione e, in particolare, dal numero dei posti auto – escludendo in ogni caso che tali impianti siano soggetti a procedure di valutazione ambientale.

Anche sotto tale profilo, pertanto, l'art. 4 della legge regionale della Puglia n. 19 del 2023 denuncia la propria esorbitanza dalle

competenze regionali, ponendosi in palese contrasto con la richiamata fonte interposta di legislazione statale.

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità dell'articolo 4 della legge regionale della Puglia 4 luglio 2023, n. 19.

Con l'originale notificato del ricorso si depositerà l'estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023.

Roma, 25 agosto 2023

Sergio Fiorentino
avvocato dello Stato



Depositato il 29/08/2023

Il Cancelliere IGOR DI BERNARDINI